



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

Numero 22 del 26-06-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N° 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE 88/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisei** del mese di **Giugno**, a partire dalle ore **11:00** nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BACCINI MARIO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ANTONELLI ERICA	Presente	15	MELONI PIERPAOLA	Presente
3	BALLETTA MARIO	Presente	16	MICCOLI GIUSEPPE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Assente	17	CERULLI FEDERICA	Presente
5	CALANDRA STEFANO	Presente	18	PASCONI MARIO	Presente
6	CALICCHIO PAOLO	Assente	19	PICCIANO GIUSEPPE	Presente
7	CATINI MASSIMILIANO	Presente	20	PETRILLO ANGELO	Presente
8	CORONAS ALESSIO	Assente	21	PRETE AGOSTINO	Presente
9	DE PASCALI FRANCESCA	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	DE VINCENTIS ALESSANDRO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	DI GENESIO PAGLIUCA EZIO	Presente	24	STASIO MAURO	Presente
12	FATA PATRIZIA	Presente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FEOLA ROBERTO	Assente			

PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4

Assiste alla seduta il Segretario Generale AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. ROBERTO SEVERINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che ***“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”***;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

L'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate la possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse ai sensi della sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2026;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, in allegato, con:

- 16 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino, Stasio);
- nessun voto contrario;
- 6 astenuti (Antonelli, Di Genesio Pagliuca, Meloni, Miccoli, Petrillo, Zorzi);

resi in forma palese, su 22 presenti e 16 votanti,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;

4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Infine il Consiglio, su proposta del Presidente, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune, con:

- 16 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino, Stasio);
- 5 voti contrari (Antonelli, Di Genesio Pagliuca, Meloni, Petrillo, Zorzi);
- 1 astenuto (Miccoli);

resi in forma palese, su 22 presenti e 19 votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - SOCIETA' PARTECIPATE - ICT E TRANSIZIONE DIGITALE - GESTIONE GIURIDICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19-05-2026

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - SOCIETA' PARTECIPATE - ICT E
TRANSIZIONE DIGITALE - GESTIONE GIURIDICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole.

Addì, 19-05-2026

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE
Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

Letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
F.TO ROBERTO SEVERINI

Il Segretario Generale
F.TO AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005